



Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta una forma di **retribuzione differita**. Il diritto alla percezione in capo al lavoratore dipendente sorge alla **cessazione** del rapporto di lavoro, qualsiasi sia il motivo: dimissioni, licenziamento e decesso.

È costituito dalla somma di **accantonamenti** annui di una quota di retribuzione **rivalutata** periodicamente applicando un tasso calcolato sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La **retribuzione** annua **utile** ai fini del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo **non occasionale** e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. La quota annua di TFR si calcola dividendo la retribuzione annua utile per 13,5.

Fermo restando il sistema di calcolo, a seconda della volontà espressa dal lavoratore, il TFR maturato può, alternativamente, essere accantonato presso il datore di lavoro oppure destinato alla **previdenza complementare**. Se entro sei mesi dall'assunzione il lavoratore non esprime alcuna scelta (**silenzio assenso**), il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dai contratti collettivi. Il conferimento in un fondo è irreversibile, salvo possibilità di riscatto.

La quota capitale TFR è soggetta a **tassazione separata** con un'aliquota Irpef media calcolata sulla base del reddito degli ultimi cinque anni; le rivalutazioni sono invece soggette a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%.